

REGIME COMUNITARIO DELLE QUOTE LATTE.

Bando per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale per la campagna 2008/2009 in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1469 del.22.09.2006.

Art. 1

(finalità dell'intervento)

La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1469 del 22.09.2006 ha definito le procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n.119/2003.

I produttori latte vaccino della Regione Campania, con reali e manifeste esigenze di incremento dei propri livelli produttivi ed in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite con il presente bando.

Art. 2

(quantitativi disponibili alla riserva regionale)

I quantitativi disponibili alla riserva regionale, distinti per le differenti *zone omogenee* e all'interno di ognuna di esse per *quota consegne* e *quota vendite dirette*, sono di seguito indicati:

	Consegne kg	Vendite dirette kg
Zona di pianura	470.689	15.089
Zona svantaggiata	131.737	11.345
Zona di montagna	892.902	30.023

Art. 3

(soggetti beneficiari)

I produttori latte vaccino della Regione Campania per accedere alle graduatorie di assegnazione devono presentare apposita istanza ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione (S.T.A.P.AI.) competenti per territorio provinciale indicando il quantitativo di cui si richiede

l'assegnazione. Possono presentare istanza anche gli allevatori non titolari di quota, purchè giovani imprenditori secondo la definizione di cui all'art. 5 del presente bando.

La competenza provinciale è determinata dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

(requisiti generali richiesti)

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, come registrato nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)*, alla data del 1° Aprile 2008.

La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere – le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate tal quali o trasformate - presenti in allevamento al momento della presentazione dell'istanza per la *media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento* come rilevabile dall'ultimo "*Bollettino dei controlli della produttività del latte*" delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla.

Il quantitativo individuale di riferimento, alla data del 1° Aprile 2008, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiato anche il quantitativo di cui risulta, eventualmente, già titolare l'azienda

Il vincolo quota/superficie, per le assegnazioni di cui al presente bando, non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/99, riclassificati come *zone di pianura* dalla legge 119/2003 ai soli fini dell'applicazione del regime delle quote latte.

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari.

Non possono beneficiare delle attribuzioni di quota, inoltre, coloro i quali sono risultati assegnatari di un quantitativo individuale di riferimento, in totale, pari o superiore a 20.000 kg per le campagne 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

I produttori che hanno usufruito di un quantitativo inferiore a 20.000 kg per le tre campagne suddette, possono usufruire di nuove attribuzioni nei limiti della differenza fra il quantitativo già attribuito ed il limite dei 20.000 kg summenzionati, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del presente bando.

Art. 5

(requisiti specifici richiesti)

Possono accedere alle graduatorie di cui all'art. 10 i produttori in possesso, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, di almeno uno dei seguenti requisiti specifici, fermo restando quanto stabilito all'art. 11 del presente bando:

- hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46;
- sono giovani imprenditori agricoli (*) anche non titolari di quota;
- hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2006/2007 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2007/2008;
- le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nella campagna 2006/2007.

(*) Sono considerati giovani imprenditori agricoli ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento indicati nel presente bando:

- le persone fisiche che non hanno ancora compiuto 40 anni;
- le società semplici, di persone e cooperative in cui almeno i 2/3 dei soci abbiano un'età inferiore a 40 anni;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da persone con età inferiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono persone con età inferiore ai 40 anni.

Il requisito dell'età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Art. 6

(presentazione delle istanze)

Le istanze redatte in carta semplice - conformemente all'allegato modello A - e con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere inviate, a pena di esclusione, singolarmente e complete di tutta la documentazione prevista, a mezzo raccomandata postale A/R direttamente agli uffici competenti entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. A tal fine fa fede la data del timbro postale.

Le istanze inviate dopo il termine suindicato e/o con modalità differenti da quella sopra richiamata saranno dichiarate irricevibili. Il termine entro il quale devono essere inviate le istanze è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le istanze devono essere inviate ai competenti uffici il cui indirizzo è di seguito indicato:

- per le aziende in provincia di Avellino: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale, Collina Liguorini, 83100 AVELLINO;
- per le aziende in provincia di Benevento: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Trieste e Trento 1, 82100 BENEVENTO;
- per le aziende in provincia di Caserta: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale - Loc. San Benedetto, 81100 CASERTA;
- per le aziende in provincia di Napoli: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale di Napoli, isola A/6 (piano 12), 80143 NAPOLI;

- per le aziende in provincia di Salerno: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Generale Gonzaga 12 (pal. Ladalardo), 84100 SALERNO.

I produttori partecipano alle assegnazioni dei quantitativi disponibili alla riserva regionale relativamente ad una sola delle due graduatorie *consegne* o *vendite dirette* a seconda dell'indicazione fornita all'atto della presentazione dell'istanza e per i quantitativi disponibili nell'area omogenea di appartenenza della propria azienda.

Art. 7

(documentazione da allegare alle istanze)

Le istanze devono essere corredate, per la verifica del limite di trenta tonnellate di quota per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), dell'allegato modello A/1 in cui sono dettagliate le superfici aziendali detenute a titolo di proprietà o di affitto. Sono escluse dalla presentazione di detto modello le aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del reg. (CE) n. 1257/1999.

Nel caso di contratti di affitto con scadenza anteriore al limite temporale di 5 anni a decorrere dal 1° Aprile 2008 deve essere allegata all'istanza una dichiarazione di impegno del proprietario dei terreni, avente valore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a prorogare il contratto di affitto alla scadenza dello stesso per assicurare il rispetto del limite temporale sopra richiamato.

Le società di giovani imprenditori agricoli organizzati in forma societaria, come definite all'art. 5, e le società in possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai produttori di sesso femminile, come definite all'art. 10, devono presentare, altresì, idonea documentazione probatoria atta a giustificare l'attribuzione del punteggio indicato allo stesso articolo 10.

Art. 8

(istruttoria delle istanze)

I Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione procedono ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute esaminando la documentazione prodotta, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai richiedenti con la presentazione delle istanze.

I Settori anzidetti, verificato il possesso dei requisiti necessari per accedere alle relative graduatorie, provvederanno a trasmettere al Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile (Settore I.P.A.), improrogabilmente entro il giorno 31 Gennaio 2008, l'elenco degli ammessi, formalizzato con apposito provvedimento, sia su formato cartaceo che su supporto informatico. A tal fine il Settore IPA fornirà apposite indicazioni per la predisposizione di tale elenco.

Gli S.T.A.P.AI. devono comunicare agli interessati la non ammissione alle graduatorie ed i motivi dell'esclusione nei modi e nei termini di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

(Criteri per la formazione delle graduatorie)

Le graduatorie sono distinte per zone omogenee, come definite dalla legge n. 119/2003 e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 Luglio 2003 e s.m.i., sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*.

Le zone individuate, pertanto, sono:

- A. *Zone di pianura;*
- B. *Zone svantaggiate;*
- C. *Zone di montagna;*

Le priorità di attribuzione riconosciute, ai sensi della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1469 del 22.09.2006, per ognuna delle zone summenzionate sono le seguenti:

A) Zone di pianura

- 1) i produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- 2) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 3) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2006/2007 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2007/2008, nei limiti del 100% della quota acquisita, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 11 del presente bando;

- 4) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nella campagna 2006/2007, nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95% , fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 11 del presente bando;
- 5) l'eventuale disponibilità residua indicata nel bando alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alle lettere B e C in misura proporzionale ai quantitativi di riferimento previsti dal bando.

B) Zone svantaggiate

- 1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2006/2007 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2007/2008, nei limiti del 100% della quota acquisita, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 11 del presente bando;
- 3) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nella campagna 2006/2007, nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 11 del presente bando;
- 4) l'eventuale disponibilità residua alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alla lettera C;

C) Zone di montagna

- 1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2006/2007 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2007/2008, nei limiti del 100% della quota acquisita , fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 11 del presente bando;
- 3) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nella campagna 2006/2007, nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 11 del presente bando;
- 4) eventuali quantitativi ancora disponibili rientrano nella riserva regionale.

Art. 10

(Formazione delle graduatorie regionali)

Il Settore I.P.A. provvederà a redigere e formalizzare con proprio provvedimento un'unica graduatoria regionale distinta per zone omogenee, sia per le consegne che per le vendite dirette, dei produttori che beneficiano delle assegnazioni.

Le graduatorie per ciascuna zona omogenea, sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*, sono redatte in base ad un punteggio attribuibile sulla scorta dei fattori di valutazione indicati nella seguente tabella.

FATTORI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Età del titolare o del rappresentante legale al momento della presentazione dell'istanza (max punti 10)	
< 30 anni	10
>30 anni e < o uguale a 40 anni	8
>40 anni e < o uguale a 50 anni	6
>50 anni e < o uguale a 60 anni	4
>60 anni	0
Sesso femminile	10
Sono considerate di sesso femminile anche:	
a) le società semplici, di persone e cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60 %;	
b) le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituite da donne.	
Azienda ricadente in area interessata dalla produzione di formaggi a Denominazione di Origine Protetta o a cui è stata accordata la protezione transitoria nazionale alla denominazione, ai sensi del regolamento comunitario n. 2081/92, ad esclusione delle produzioni per le quali i relativi disciplinari abbracciano l'intero territorio regionale (max punti 20).	
Azienda ricadente in due aree	20
Azienda ricadente in una sola area	10
Azienda non ricadente in alcuna area	0
Quantitativo di riferimento individuale (max punti 10)	
Q.R.I. fino a 50.000 kg	10
Q.R.I. > di 50.000 e < o uguale a 100.000 kg	8
Q.R.I. > di 100.000 e < o uguale a 200.000 kg	6
Q.R.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg	4
Q.R.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg	2
Q.R.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg	1

kg	Q.R.I.> di 300.000 e < o uguale a 400.000	0
kg	Q.R.I.> di 400.000 e < o uguale a 500.000	
	Q.R.I > di 500.000	
Aziende agricole gestite da giovani imprenditori organizzati in forma societaria secondo la definizione di cui all'art. 5 del presente bando		50
TOTALE		Max 100

A parità di punteggio la graduatoria sarà ordinata in base all'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione dell'istanza. Per i giovani organizzati in forma societaria la priorità, sempre a parità di punteggio, sarà data in base alla data di costituzione della società stessa a partire da quella meno recente.

In caso di ulteriore parità in graduatoria sarà data priorità all'istanza presentata in data antecedente.

Art. 11

(Assegnazioni)

Le assegnazioni di quota hanno effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 119/2003, a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo di attribuzione dei quantitativi di riferimento.

Non si procede ad assegnare quantitativi individuali di riferimento inferiori a 5.000 kg e superiori a 20.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni:

- a favore di produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, di cui al punto A1, dell'art. 8, del presente bando;
- a favore di produttori che risultano assegnatari di quota ai sensi dei punti A/4, B/3 e C/3, dell'art. 9, sempre del presente bando, per i quali il limite minimo è fissato a 2.000 kg;
- di quantitativi residui.

I produttori che risultano assegnatari di quota sulla base dei criteri stabiliti con il presente bando non potranno affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte il proprio

quantitativo individuale di riferimento disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca del quantitativo assegnato ed il rientro dello stesso nella disponibilità del bacino regionale.

L'elenco dei beneficiari delle assegnazioni effettuate sarà pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito della Regione Campania www.sito.regione.campania.it/agricoltura nella sezione quote latte e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che pur collocati in graduatoria non sono risultati assegnatari di alcun quantitativo di riferimento per esaurimento delle disponibilità di quota al bacino regionale.

Art. 12

(Disposizioni finali)

Il presente bando costituisce *lex specialis* e, pertanto, la richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a quanto disciplinato con deliberazione n.1469 del 22.09.2006 ed alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.